



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VIALE LIBERTA'

Scuole dell' Infanzia "S. Maria delle Vigne" - "C. Corsico"

Scuole Primarie "E. De Amicis" - "A. Botto"

Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi"

Viale Libertà, 32 – 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381/42464 - Fax 0381/42474

e-mail pvic83100r@istruzione.it - Pec: pvic83100r@pec.istruzione.it

Sito internet: www.icvialelibertavigevano.gov.it

Codice Fiscale 94034000185 –

Codice Meccanografico: PVIC83100R



Vigevano, 29 maggio 2019

Circ. n. 239

A tutti i docenti
Ai genitori
Agli alunni
Albo
Sito web

Oggetto: Valutazione ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione

Il **decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62** ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall'anno scolastico 2017-18

La **valutazione** ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti viene espressa con **voto in decimi** ed è effettuata nella **scuola primaria** collegialmente dal team dei docenti contitolari della classe e, nella **scuola secondaria di primo grado**, dal consiglio di classe, entrambi presieduti dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del **potenziamento** e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i **criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento** che sono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie.

La **valutazione del comportamento** delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un **giudizio sintetico** che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per

quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.

Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la **valutazione periodica e finale** viene integrata con la **descrizione dei processi formativi** (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di **livelli di apprendimento parzialmente raggiunti** o in via di prima acquisizione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, **attiva specifiche strategie e azioni** che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Solo in **casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione**, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono **non ammettere** l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta **all'unanimità**.

VALIDITA' DELL' ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ai fini della validità dell' anno scolastico è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire **eventuali deroghe** al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per **casi eccezionali, debitamente documentati**, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, **attiva specifiche strategie e azioni** che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In sede di **scrutinio finale**, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può **non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10)**.

Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMIO CICLO DI ISTRUZIONE

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di **parziale o mancata acquisizione** dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a **maggioranza** e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la **non ammissione** dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, **un voto di ammissione espresso in decimi**, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un **voto di ammissione anche inferiore a 6/10**.

LE PROVE D'ESAME

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova INVALSI che si rinnova nei contenuti, nei tempi di somministrazione e nelle modalità di valutazione. Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;**
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;**
- 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.**

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum.

Il **colloquio** è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di **criteri comuni adottati dalla commissione**, attribuendo **un voto in decimi a ciascuna prova**, senza frazioni decimali. Alla **prova scritta di lingua straniera**, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito **un unico voto** espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. **Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.**

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, **attribuire la lode** agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle **alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento**, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il **piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato**.

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, **prove d'esame differenziate** che hanno valore **equivalente** a quelle ordinarie per **l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano, **attrezzature tecniche e sussidi didattici**, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte. Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel **diploma finale** rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. (1)

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di **scrutinio finale** e rilasciata **alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado** (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale,

non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di **candidati privatisti**.

Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Per **le alunne e gli alunni con disabilità**, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una **nota esplicativa** che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Per una lettura più approfondita, si rimanda alla sezione [Valutazione degli alunni](#) e [GUIDA AGLI ESAMI 2019](#) sul sito della scuola.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Dott.ssa Giovanna Montagna (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

(1) Tuttavia va fatta una distinzione tra primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) e secondo ciclo (secondaria di secondo grado e formazione professionale).

*Durante il **primo ciclo** si valuta, anche con prove semplificate o differenziate rispetto alla classe, unicamente il raggiungimento da parte dell'allievo/a degli obiettivi educativo-didattici indicati nel suo PEI, a prescindere dal fatto che essi coincidano o meno con gli obiettivi previsti per la classe di appartenenza.*

Se tali obiettivi sono raggiunti, l'alunno viene promosso alle classi successive.

Anche al compimento del ciclo, in sede di esame di stato conclusivo, "sono predisposte (...) prove di esame differenziate (...) corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza" (PDR 122/2009, art.9, c.2)

Solo in particolari casi e qualora gli obiettivi fissati del PEI non siano stati raggiunti, gli alunni con disabilità non conseguono la licenza ed è loro rilasciato un attestato di credito formativo, che dà comunque accesso alla scuola superiore o alla formazione professionale.

*Durante il **secondo ciclo** (secondaria di 2° e formazione professionale) la scelta di un percorso semplificato/facilitato, ovvero calibrato sugli obiettivi minimi indicati nei programmi ministeriali, permette il conseguimento della promozione all'anno successivo e del titolo di studio con valore legale alla fine degli studi, se tali obiettivi sono stati conseguiti; mentre nell'ultimo anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado un PEI individualizzato/differenziato, che non prevede il raggiungimento degli obiettivi minimi indicati nei programmi ministeriali, dà diritto alla sola attestazione delle competenze, spendibile unicamente per l'accesso al mondo del lavoro.*

Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione professionale regionale.